



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio  
Settore Rifiuti e bonifiche

### **Autorizzazione Dirigenziale**

Fasc. n 10.12/2021/16

**Oggetto: Metal Mega S.r.l., con sede legale ed installazione IPPC in Cologno Monzese, Viale Spagna n. 39. Variante sostanziale, con aggiornamento dell'allegato Tecnico, dell'installazione IPPC, autorizzata con provvedimento R.G. n. 5873 del 9/08/2022 rettificato con atto R.G. n. 5077 del 23/06/2023. CIP:AIA09018N. CGR: MI081000.**

### **LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

#### **PREMESSO** che:

- in data 5/07/2024 (prot. n. 115174), la Società Metal Mega S.r.l., con sede legale ed installazione IPPC in Cologno Monzese, Viale Spagna n. 39, ha presentato ai sensi dell'art. 29-ter, del Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., istanza di variante sostanziale dell'installazione IPPC, autorizzata con provvedimento R.G. n. 5873 del 9/08/2022 rettificato con atto R.G. n. 5077 del 23/06/2023;
- con nota del 21/05/2025 (prot. n. 94890) l'istanza è stata perfezionata, su richiesta di documentazione integrativa del 2/08/2024 (prot. n. 132654);
- con provvedimento R.G. n. 2438 del 13/03/2025 è stato emesso l'esito di verifica di non assoggettabilità alla V.I.A.;
- con nota del 29/05/2025 (prot. n. 100192) ha avuto avvio il procedimento e contestualmente è stata convocata la conferenza di servizi in modalità asincrona con richiesta di pareri;

**VISTO** l'art. 8 comma 2 della l.r. 24/2006 che individua le Province lombarde e la Città metropolitana di Milano, a partire dal 1 gennaio 2008, quali Autorità Competenti al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;

**PRESO ATTO** degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'"Allegato Tecnico" e degli elementi di diritto con riferimento a quanto previsto dall'art. 29 ter "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale" Titolo III bis - Parte seconda - d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della d.g.r. n. XI/ 4268 del 8 febbraio 2021 "Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni 4 soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative";

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- la Società Metal Mega S.r.l. ha acquisito il provvedimento dirigenziale R.G. n. 2438 del 13/03/2025, con il quale è stato decretato che il progetto non è soggetto alla procedura di V.I.A., prevista dalla parte Seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni riportate nel sopracitato Allegato Tecnico;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona sono stati acquisiti:
- da ATS Milano, in data 24/06/2025 (prot. n. 47855), parere di competenza con il quale comunica che fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza, non si hanno osservazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione in oggetto; tuttavia fa presente che:

- in merito agli eventuali adempimenti previsti dal regolamento Reach e CLP ricorda che allo stato attuale non è previsto il rilascio di pareri tecnici sulla valutazione compilata dall'azienda e che la stessa dovrà dar seguito ai predetti adempimenti documentandoli e tenendoli a disposizione in quanto possibile oggetto di controllo da parte dell'agenzia;
  - in merito alla tutela dei lavoratori, le attrezzature messe a disposizione devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto come previsto dal comma 1 dell'art. 70 "Requisiti di Sicurezza" del D.Lgs. n. 81 del 2008;
  - il rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale R.G. 2438 del 13/03/2025 di esclusione della procedura di Verifica di V.I.A.;
- dal Comune di Cologno Monzese, in data 21/07/2025 (prot. n. 135903) e 23/09/2025 (prot. n. 171884), parere di competenza comunicando che l'installazione è localizzata nel Tessuto Urbano Consolidato e in particolare a Tessuto della Produzione TUC-P e che l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere alla Società in oggetto ulteriori valutazioni e verifiche in aggiunta a quelle previste, laddove si manifestassero situazioni che possano influire in modo significativo sull'ambiente o in caso di segnalazioni e/o esposti presentati da cittadini e riferibili all'attività industriale e conferma che le opere evidenziate rientrano nella definizione dell'art. 6 b- ter del D.P.R. n. 380/2001, ovvero di edilizia libera, senza necessità di alcun titolo abilitativo;
- da A.I.P.O., in data 4/08/2025 (prot. n. 146017), parere di competenza con prescrizioni;
  - dall'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano, in data 17/09/2025 (prot. n. 167432), parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall'insediamento produttivo in questione, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Gestore nel proprio parere allegato allo stesso;
  - da A.R.P.A. Dipartimento di Milano:
    - in data 11/08/2025 (prot. n. 150017) parere di cui all'art. 29 quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 relativo al piano di monitoraggio e controllo (quadro F) al fine di consentire l'adozione delle decisioni di competenza;
    - in data 12/08/2025 (prot. n. 150340), parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;

**PRESO ATTO** che l'Impresa ha provveduto, in data 28/06/2024 e 26/01/2026, al versamento degli oneri istruttori dovuti, pari a € 1.520,00.= (ricevute del versamento pervenute rispettivamente il 5/07/2024 prot. n. 115174 e il 26/01/2026 prot. n. 13901);

**DATO ATTO** che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Metal Mega S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461 in € 73.789,49.= calcolato come riportato nell'Allegato Tecnico;

**RILEVATO** che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile con prescrizioni così come riportate nel dispositivo del presente provvedimento e contenute nell'Allegato Tecnico sopra richiamato;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

## **AUTORIZZA**

**ai sensi dell'art. 29-novies, comma 1 del d.lgs. n. 152/06**, alla Società Metal Mega S.r.l., con sede legale ed installazione IPPC in Cologno Monzese, Viale Spagna n. 39, **la variante sostanziale**, con aggiornamento dell'allegato tecnico, dell'installazione IPPC, autorizzata con provvedimento R.G. n. 5873 del 9/08/2022 rettificato con atto R.G. n. 5077 del 23/06/2023, alle condizioni e prescrizioni contenute nell'"Allegato Tecnico" del 3/02/2026 (prot. n. 20409) e alla

configurazione di cui all'elaborato grafico: *"Planimetria generale dell'attività"* Tav.1 Rev. 3 del 15 gennaio 2026, che uniti al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ed alle ulteriori prescrizioni come di seguito riportate:

1. La Società Metal Mega S.r.l., dovrà presentare un'appendice alla garanzia finanziaria prestata a fronte dell'autorizzazione rilasciata con provvedimento R.G. n. 5873 del 9/08/2022 rettificato con atto R.G. n. 5077 del 23/06/2023 per una diminuzione da **€ 81.028,16.=** ad **€ 73.789,49.=**, come in premessa specificato la predetta appendice alla garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004;
2. la mancata presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla D.G.R. 19461/2004, comporta la revoca del presente provvedimento;
3. l'efficacia della presente autorizzazione risulta sospesa fino all'avvenuta accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria prestata;
4. le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno avvenire entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi presso l'insediamento;
5. prima della messa in esercizio dell'impianto, così come autorizzato dal presente provvedimento, l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:

- comunicazione di fine approntamento dell'impianto e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;
- segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentata ai Vigili del Fuoco;

6. il presente provvedimento decade automaticamente qualora la Società non inizi i lavori entro un anno dal rilascio del presente atto, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;

7. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b), del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

8. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;

9. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., poiché l'installazione, all'atto del rilascio della presente autorizzazione risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni;

10. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo ed in conformità alla DGR n. XI/ 4268 del 8 febbraio 2021 "Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni 4 soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative";

11. la presente autorizzazione potrà essere soggetta a norme regolamentari più restrittive (statali o regionali) che dovessero intervenire nello specifico e, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., potrà essere oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente, anche su proposta delle Amministrazioni competenti in materia ambientale;

12. con riferimento alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 272/2014 ed alla d.g.r. n. 5065/2016, A.R.P.A., nell'ambito dell'attività di controllo ordinario presso l'Impresa, valuterà la corretta applicazione della procedura attraverso la corrispondenza delle informazioni/presupposti riportati nella Verifica preliminare eseguita dall'Impresa, con quanto effettivamente messo in atto dal Gestore, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, che richiederà alla Società la presentazione di una verifica di sussistenza opportunamente integrata e/o modificata o della Relazione di riferimento, qualora se ne riscontrasse la necessità;

13. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. il gestore dell'installazione IPPC, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente;

14. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A. Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;

15. qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.p.r. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

16. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

## PRECISA

che resta a cura del soggetto autorizzato il mantenimento in essere ed il relativo rispetto del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco, non rientrando nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

## FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

## INFORMA CHE

1. per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO ;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2. il presente provvedimento viene trasmesso:

- per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza;
- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Metal Mega S.r.l.: [metalmegasrl@legalmail.it](mailto:metalmegasrl@legalmail.it);
- Comune di Cologno Monzese: [protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it](mailto:protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it);
- A.R.P.A. - Dipartimento di Milano: [dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Città Milano: [dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano: [atocittametropolitanadimilano@legalmail.it](mailto:atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po: [ufficio-mi@cert.agenziapo.it](mailto:ufficio-mi@cert.agenziapo.it);

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE  
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
(Vice Direzione d'Area)  
*Raffaella Quitadamo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01241199602711;

€2,00: 01241199604359; 01241199604382;